

CONCLUSIONI

Lo scopo di questo studio è teso a far emergere l'importanza del secolarismo nella costruzione delle società democratica, tanto occidentali che orientali, così come avevano brillantemente intuito i filosofi illuministi. Storicamente il primo passo verso la libertà e la democrazia, è stato quello di riconoscere la libera professione di culto, irrealizzabile se lo Stato non si dichiara neutrale nei confronti del fattore religioso.

Si è potuto vedere come i simboli religiosi siano diventati l'incarnazione di una lotta religiosa, trascendendo il loro significato più vero, qualcosa di cui aver paura, tanto nei paesi della tradizione cristiana che in quelli arabo-islamici.

Diverse le soluzioni adottate a seconda dei differenti sistemi costituzionali e delle situazioni più o meno integrate della società.

In Italia il nodo centrale del dibattito è stato raccolto nelle sentenze della Corte Costituzionale e del Tar del Veneto. Per quanto riguarda la sentenza della Consulta, ritengo corretta la decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si domandava la rimozione del simbolo cristiano dalle aule scolastiche, una decisione non certo ispirata ad uno schieramento fazioso, ma al rispetto della regola costituzionale, rifiutando una soluzione più sbrigativa e meno problematica della controversia. Quella della Corte Costituzionale è una sentenza però che lascia il chiaro segnale di un bisogno, espresso da eminenti costituzionalisti, di laicità, della messa in opera di quelle norme sulla neutralità e imparzialità dello Stato, che il Costituente ha posto alla base del nostro ordinamento.

Troppi ancora infatti gli elementi di confessionalità presenti nella legislazione italiana, elementi che se erano giustificabili nel 1948, al termine di un conflitto mondiale e di una sanguinosa guerra civile, quando era forte il bisogno di pace sociale e coesione tra tutte le forze democratiche del paese per costruire la nascente Repubblica, oggi la situazione è diversa, la società italiana è cambiata, molte delle vecchie realtà e altre diverse e lontane da noi che si affacciano e fanno ormai parte del nostro presente.

La Corte Costituzionale, pur rigettando il ricorso in questione lancia un segnale al legislatore per affrontare il problema della laicità e avverte la necessità di aggiornare quelle norme lontane, anacronistiche che regolano ancora la quotidianità delle istituzioni, come appunto i regolamenti del 1924 e del 1928.

Si avverte il bisogno di rendere effettiva la laicità, cui lo Stato italiano dice di ispirarsi, soprattutto nella scuola: ambiente di formazione oltre che di educazione, luogo deputato all'incontro delle culture, dove la mescolanza etnica trova la sua realizzazione in modo pacifico e creativo.

Voler continuare ad imporre simboli di una tradizione inveterata è il segnale della paura di dimenticare una parte della storia che comunque non può essere cancellata, perché assimilata e parte fondante della nostra cultura, così come l'Illuminismo, il Rinascimento e la storia del mondo classico, tutte radici della nostra storia di cui conserviamo idee, valori e principi, giunti fino a noi nel corso dei secoli grazie alla contaminazione con valori e principi diversi, che incontrandosi si sono rafforzati creando quel qualcosa di nuovo che è la nostra società contemporanea.

L'identificazione dello Stato con una cultura sola, negando la diversità, riporta alla mente pericolosi spettri di un recente passato di discriminazione e violenza. Non può dunque non apparire chiaro ed evidente il bisogno di cambiare ed aprire finalmente alla multietnicità e quindi alla multireligiosità, un'apertura che consenta allo Stato di essere imparziale nei confronti del fenomeno religioso, un'autonomia che renda obiettive le istituzioni, considerando la persona e non il credente, non permettendo quelle ingerenze religiose ancora molto presenti nelle scelte politiche, quindi normative. Allo stesso modo le istituzioni delle diverse religioni sarebbero più libere nel loro esercizio spirituale, acquistando prestigio morale perché ormai scevre da ogni bisogno di affermazione politica.

La strada tracciata dalla Corte Costituzionale così come dai giudici ordinari e amministrativi investiti della vicenda è chiara, contestabile può essere la scelta di perseguire la laicità attraverso interventi giudiziari, più giusto sarebbe seguire la strada scelta dagli altri paesi europei che hanno lasciato al legislatore il compito di regolare i possibili problemi relativi ai simboli religiosi, tenendo conto degli studi sulle realtà sociali, politiche e culturali del paese. Sulla scia delle soluzioni

auspicabili e invocate da alcuni costituzionalisti italiani, rivolgendo lo sguardo agli altri paesi, non deve il legislatore italiano, cadere negli errori e nelle “tentazioni” cui hanno ceduto i legislatori di Francia e Germania. In Francia ad esempio sono rimasti inascoltati molti degli avvertimenti di chi ha analizzato il problema, il legislatore francese ha trascorso il problema della laicità dello Stato, che in Francia non è mai stata messa in discussione, tantomeno in pericolo, trasformando la laicità da principio d'imparzialità e uguaglianza riferibile allo Stato in veicolo illiberale di violazione della libertà di manifestazione del credo religioso, imponendo una visione secolarista all'individuo, cancellando quella multiculturalità, per garantire la quale la laicità nasce.

Parallelamente non si deve cadere nell'errore di considerare il principio di laicità assoggettabile alle diverse istanze locali, intaccando l'uniformità applicativa con cui tale principio deve vigere sull'intero territorio nazionale e non affermarsi in modo diverso da regione a regione, come avviene in Germania. Il secolarismo deve essere fondamento dello Stato, un principio dal quale evincere in ogni luogo, in ogni situazione, l'imparzialità delle istituzioni e sentire garantita la propria libertà. In un momento come quello che l'Italia sta affrontando, in cui si parla insistentemente di federalismo, di attribuzione di competenze sempre maggiori agli enti locali, non può subordinarsi il sostrato di valori fondanti lo Stato, all'orientamento culturale delle diverse maggioranze politiche locali, anzi ritengo che quei valori fondamentali devono esser ancora di più il carattere unificatore del paese e delle istituzioni, creando quello spazio in cui ogni persona si senta tutelata, garantita in tutto il territorio nazionale.

A fare ciò può senz'altro contribuire la spinta innovatrice dell'Unione Europea, luogo d'incontro delle diverse realtà sociali, politiche e religiose. In seno all'Unione si è molto dibattuto della laicità, che nonostante molte opposizioni si è infine imposto, guardando al futuro, ad un continente europeo sempre più multietnico e multireligioso, un continente che non può più definirsi cristiano nell'antica concezione medievalista, considerando invece la presenza di realtà religiose diverse e di particolare rilevanza, come ad esempio quella islamica. L'Europa con la redazione nel 2004 della Costituzione si è dichiarata laica, non cancellando la sua storia e la sua cultura, ma a differenza di quanti hanno

contestato questa scelta secolarista, una scelta che è una tappa fondamentale nell'*iter* che da secoli sta seguendo verso la piena democrazia e libertà; la stessa scelta che molti paesi islamici hanno compreso essere indispensabile per la creazione di un regime pienamente liberale.

L'analisi delle svolte laiche, seppur ancora moderate, di paesi come la Tunisia, l'Egitto, la Siria, il Libano, la Giordania, sono il chiaro segnale di un'evoluzione dell'Islam che non è affatto incompatibile con i principi democratici e laici di uno Stato di diritto, come molti ritengono in Occidente, convinzioni fondate sulla pretesa di veder realizzato un sistema occidentalistico frutto di una evoluzione secolare in territori che stanno ancora svolgendo il loro cammino e con basi culturali diverse dalla nostra.

Ritengo sia interessante analizzare come nel corso dei prossimi decenni, in seguito al dialogo instaurato anche grazie ai musulmani d'Europa, possa crearsi una vera e propria via islamica allo stato di diritto.

Tornando al caso italiano, nonostante le conclusioni della Corte Costituzionale siano sicuramente inattaccabili nel diritto, ciò non esclude che agli occhi dei non addetti ai lavori, susciteranno molte polemiche, in quanto nel fatto la Corte sembra prestarsi alla critica di essersi lavata pilatescamente le mani, come dice Lariccia¹; le ragioni della Corte Costituzionale sono sicuramente convincenti e le conclusioni del giudice relatore Valerio Onida sono coerenti con l'orientamento costituzionale da lui stesso scelto nel 1968 con una sentenza su materia analoga, sindacato di costituzionalità su un regolamento penitenziario che violava la libertà religiosa dei detenuti. Nella decisione della Corte così come nel rinvio del Tar del Veneto ritroviamo comunque un disagio nei confronti di una normativa palesemente in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento i diritti dei singoli, lo stesso "disagio" manifestato ed esplicitato in modo giuridicamente ineccepibile dal giudice Montanaro nella sentenza sul caso di Ofena.

Negli ultimi giorni di marzo è giunta la sentenza del Tar del Veneto, che almeno per il momento chiude la questione dal punto di vista giudiziale. La III sezione del tribunale amministrativo di Venezia rigetta il ricorso proposto da Soile Lautsi,

¹ S. LARICCIA, <<Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità>>, *Dibattiti* sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it

argomentando la decisione di non togliere i crocifissi dalle aule scolastiche del Veneto, con un'articolata motivazione.

Il giudice amministrativo si pronuncia a favore della vigenza delle norme regolamentari del 1924 e del 1928, in quanto per il Tar le leggi successive, quella concordataria del 1929 e la L. 121 del 1985 di modifica al medesimo Accordo, non parlano dell'argomento in questione; allo steso modo la disposizione dell'articolo 676 contenuto nel d.lgs. 297/94 non abrogerebbe affatto i regolamenti in oggetto in quanto non sarebbero, a detta del Tar, incompatibili col testo unico contenente le disposizioni sui regolamenti scolastici. Riguardo all'obiezione di chi sostiene che l'esposizione del crocifisso sia un retaggio del ventennio fascista, i giudici hanno acutamente sottolineato come la norma che prevedeva l'affissione del simbolo cattolico nelle scuole fosse già presente nel 1859 e che comunque l'esposizione del crocifisso è perdurata a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, accogliendo così la tesi di chi considera tale pratica una consuetudine nel senso giuridico nel termine, che né l'avvento della Costituzione, che riconosce un ruolo particolare alla Chiesa Cattolica, né le modificazioni al Concordato del 1984, toccano le norme sui simboli religiosi: <<Le norme regolamentari hanno quale fondamento le leggi sulla pubblica istruzione e non implicano affatto un'applicazione diretta dello Statuto albertino, il quale può costituire al più la ragione dell'ostentazione del crocifisso, ma non la impone certo né la implica come logica consequenzialità>>². Esaurite le questioni giuridiche relative alla vigenza dei regolamenti in questione, i giudici amministrativi possano all'analisi del significato da dare al crocifisso e se tale senso sia in contrasto con il principio della laicità dello Stato. Il Tar del Veneto si pronuncia a favore di quanti sostengono che il crocifisso sia un simbolo culturale, non solo italiano, ma dell'intera cultura occidentale. Il Collegio del tribunale amministrativo prende ovviamente come valore di riferimento la laicità dello Stato, così come sancita dalla Costituzione: i giudici danno una definizione di laicità o aconfessionalità, vedendo in essa non un'opposizione alla religione e alla religiosità, ma un riconoscimento da parte dello Stato democratico una valenza autonoma alla sfera

² Sentenza n. 1110/2005, Tar del Veneto del 21 marzo 2005, ricorso n. 2007/02.

religiosa, in sostanza lo Stato si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire o meno. Per il Tar del Veneto <<Stato laico vuol dire quindi il riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo [...] Stato laico significa altresì, come logico corollario, che nella scuola pubblica in cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo>>³. Dopo aver richiamato numerose sentenze che nel corso degli anni hanno ribadito l'atteggiamento aconfessionale dello Stato, legandole alle previsioni internazionali, come l'articolo 9 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, il Collegio afferma, giustamente, come la laicità statale derivi dai principi di uguaglianza e libertà, costituendo un principio non solo nell'ordinamento italiano, ma altresì in tutti i sistemi democratici occidentali, citando a sostegno delle sue tesi le numerose sentenze straniere già analizzate in questo studio. La riflessione dei giudici sul principio di laicità serve a valutare il significato del crocifisso e se la sua esposizione possa essere considerata contraria ai principi costituzionali. Le asserzioni del Collegio tendono a dare rilievo al significato culturale e storico del crocifisso, conformemente al parere del Consiglio di Stato del 1988, un significato ben riassunto nella celebre affermazione di Benedetto Croce secondo cui “non possiamo non dirci cristiani”. Quello che stona è la nettezza, la sicurezza con cui il giudice amministrativo afferma la preminenza culturale della croce, ignorando così quanti non trovino nel cristianesimo un riferimento culturale. A sostegno di questa tesi il Tar rinvia all'articolo 9 dell'Accordo di modifica del Concordato del 1929, che <<riconosce espressamente che “i principi cristiani fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”, con un'affermazione di contenuto generale e non riferibile unicamente al contesto dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole>>⁴.

³ Sentenza citata.

⁴ Sentenza citata del Tar del Veneto.

Ovviamente nell'analisi attenta dei giudici del Tar l'esame del significato del crocifisso non poteva limitarsi all'aspetto storico-culturale, ma viene preso in considerazione "anche" come simbolo religioso.

Nell'esame del Tar i valori cristiani assumono un valore universale che non possono non essere considerati alla base dello stato laico moderno, in quanto fulcro dell' Illuminismo, cioè la libertà, la dignità dell'uomo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la tolleranza, tutti valori che secondo il Tar del Veneto si fondano sulla concezione cristiana del mondo.

Ritengo che non si possa non confutare questa affermazione, che sembra forzata e che paradossalmente assume invece un atteggiamento di chiusura nei confronti delle altre culture e religioni. Sarebbe un'offesa per le altre culture che hanno contribuito alla formazione del pensiero occidentale, come la filosofia platonica e aristotelica, il diritto romano, la scienza araba, senza considerare che quei valori citati dai giudici sono valori universalmente riconosciuti, in quanto sono valori insiti nella natura umana, comuni a quasi tutte le religioni, filosofie o credenze che da millenni percorrono la storia dell'uomo, presenti in paesi lontani dove il cristianesimo non è giunto: basti pensare al buddismo che riconosce "a Cesare quel che è di Cesare" allo stessa stregua del cristianesimo, mantenendo per la religione solo l'aspetto spirituale dell'uomo, innalzando gli stessi valori di tolleranza, uguaglianza e libertà, valori che sono presenti al contrario di quanto crede il giudice amministrativo anche nell'Islam, così come in molte filosofie pre e post cristiane che non fanno riferimento a divinità alcuna.

Lo stesso tribunale amministrativo di Venezia richiama nel suo *excursus* storico il mirabile esempio della Repubblica veneziana, cristiana, ma fortemente laica, tanto da divenire un ponte con la cultura turco-islamica.

Il Collegio richiama spesso la tolleranza, la dignità umana, la libertà, anche religiosa, come principi del cristianesimo, ponendo in secondo piano le degenerazioni storiche che in nome del cristianesimo hanno portato alla inquisizione, alle crociate e all'antisemitismo.

Indubbiamente sarebbe illogico e ipocrita negare l'indubbia influenza del cristianesimo nella storia e nella cultura italiana, e senz'altro una delle radici dei principi costituzionali è sicuramente il cristianesimo e proprio questo fatto asserito

dal Tar del Veneto, che esso è solo “una” delle radici mi induce a riflettere sul perché solo una di queste radici, sia degna di essere esposta mediante un simbolo non solo nelle scuole, ma in tutti gli uffici pubblici, dando così maggior rilievo al cristianesimo, un maggior rilievo che ritengo violi il principio della laicità dello Stato.

La Corte amministrativa cerca di giustificare la presenza del crocifisso affermando che oggi la società è secolarizzata e che la posizione dei cittadini fortemente aderenti alla fede cristiana sia una posizione minoritaria e che per questo la croce sia principalmente individuabile come simbolo culturale.

Trovo per lo meno dubbio il messaggio universale di tolleranza e uguaglianza che i giudici vedono sotteso nel crocifisso, non perché il cristianesimo non tenda a tali valori, ma perché un messaggio rivolto, soprattutto nelle scuole, ai numerosi allievi extracomunitari, <<ai quali risulta importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo – religioso o laico – che impregnano di sé il nostro ordinamento>>⁵. Un messaggio questo, che mi sembra difficile da trasmettere imponendo un simbolo che agli occhi dei non cristiani è propriamente un simbolo religioso e allo stesso tempo si vieta, come è successo ad Ofena, l’esposizione dei segni diversi, che contengano il medesimo messaggio di tolleranza, apertura e rifiuto dell’integralismo, simboli di altre religioni come quella islamica, che fanno della solidarietà, della carità della dignità umana e della fratellanza, valori fondamentali della fede.

Allo stesso modo credo che sia frutto di un’interpretazione superficiale l’affermazione secondo la quale il crocifisso non tenderebbe ad escludere, per le ragioni prima esposte, nessuno; ma penso che questa sia un’affermazione fatta con sufficienza, in quanto un non credente, o un credente in altra religione, veda nel simbolo in questione, propriamente un significato fideistico, sentendosi così automaticamente escluso, nonostante il messaggio universalistico che si riconosce alla croce. Peraltro l’analisi dei giudici fa emergere come poco approfondita sia la conoscenza delle altre religioni, il meccanismo logico dell’esclusione dell’infedele

⁵ Sentenza citata.

<<insito in ogni credo religioso>>, si è dimostrato in questo studio il regime di particolare favore dell'Islam per le "religioni del Libro".

Il Tar del Veneto giustifica poi la presenza del crocifisso negli uffici pubblici, in quanto ritiene che per il suo valore storico non contrasta col principio di laicità e a sostegno della sua tesi porta l'esempio della Turchia, la cui bandiera rappresenta una falce di luna crescente, non sapendo evidentemente che la falce di luna non è un simbolo islamico, ma della tradizione araba e ottomana e non ha alcun significato religioso.

Sempre a sostegno della sua tesi la III sezione del Tar del Veneto porta ad esempio il senso simbolico ed inclusivo dei versetti del Corano inneggianti alla misericordia divina, esposti in bella evidenza nella sede dell'università statale di Tunisi, frequentata anche da cristiani, ebrei ed atei; allora c'è da chiedersi per quale motivo non sia stato concesso il permesso di esporre lo stesso versetto del Corano al fianco del crocifisso nella scuola di Ofena.

Il Tar riassume concludendo che il crocifisso va inteso come simbolo di storia, cultura e identità nazionale, espressione di alcuni principi laici della comunità e può legittimamente essere collocato nelle aule scolastiche <<in quanto non solo non contrastante, ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano>>⁶, rigettando così il ricorso proposto da Soile Lautsi. Ultimi rilievi alle affermazioni del Collegio, ritengo debbano riferirsi alla considerazione che vede nel crocifisso uno dei simboli dell'identità nazionale: come sostiene Morelli un simbolo di identità nazionale, deve accogliere tutte le identità presenti in uno Stato, un simbolo che deve raccogliere e sintetizzare tutte le idee, le storie e le culture che lo hanno creato, come è ad esempio la bandiera; esporre il crocifisso è identificare la nazione solo con la storia cristiana, non riconoscendo il contributo di tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo della nazione non riconoscendosi nella croce. Appare chiaro che se tante polemiche sono suscitate dall'identificazione dello Stato nel crocifisso, questo simboleggia che molti non s'identificano, in quanto italiani, nel simbolo cristiano; viene così di fatto smontata la costruzione teorica presentata dal Tar oggi, ma già dal Consiglio

⁶ Dispositivo della sentenza 1110 del 21 marzo 2005 del Tar del Veneto.

di Stato nel 1988. Se dovessimo considerare il crocifisso un simbolo dell'identità nazionale dovremmo allora ammettere l'obiezione di coscienza di quanti, pubblici ufficiali o impiegati, non si riconoscano nel messaggio della croce, così come avviene per il servizio militare o per i medici cristiani nei confronti dell'aborto e come sembra sostenere il giudice che nel 1994 ha ritenuto legittimo il diniego all'ufficio di scrutatore in un seggio elettorale, in quanto la presenza in esso di un crocifisso è stata considerata causa di astensione dal pubblico ufficio, in quanto contrario ai valori del ricorrente che invocava l'imparzialità dell'ufficio in nome della neutralità dello Stato, conformemente ai principi costituzionali.

La questione emergente dalle sentenze degli ultimi due anni, tra giudici ordinari, amministrativi e costituzionali, non è tanto la contrarietà o meno delle norme regolamentari in questione, quanto piuttosto se il fattore religioso e precisamente l'effettività del principio di laicità debba essere realizzarsi attraverso l'intervento giudiziale o mediante un più accurato intervento legislativo.

La soluzione scelta dalla Corte Costituzionale è senz'altro corretta, ma indica un percorso sicuramente più lungo e tortuoso rispetto a quello che sarebbe stato intrapreso con una sentenza che dichiarasse l'incostituzionalità delle norme in esame.

In questi anni di studi mi è stato ripetutamente insegnato che i problemi di un paese non si risolvono nelle aule di tribunali, in quanto il compito dei giudici non è quello di sostituirsi al legislatore e che quando ciò avviene c'è un problema d'incapacità di quest'ultimo di risolvere i problemi, che si riversano così nelle aule giudiziarie. Temi tanto delicati come la libertà religiosa e la laicità devono essere ben considerati dal Parlamento stesso, attraverso una dialettica aperta a tutte le forze politiche e non solo, che coinvolga le comunità religiose presenti sul territorio, ponendo sullo stesso piano i diversi credi, e non dando una preferenza ad una religione rispetto ad un'altra, affidando a semplici intese i rapporti con i culti considerati minori e di fatto sfavoriti. Credo dunque sia auspicabile una commissione di studio, sull'esempio della Commissione Stasi, che coinvolga non solo lo Stato, i giuristi, le comunità religiose, ma anche quelle persone che quotidianamente vivono e si confrontano coi problemi nascenti dal multiculturalismo, come ad esempio mediatori culturali, studenti, insegnanti. Mi

auguro allo stesso modo però che il frutto di un'eventuale analisi di una commissione sulla multireligiosità e sulla laicità dello Stato non giunga alle medesime conclusioni che in Francia hanno spinto ad elaborare una legge che indubbiamente è discriminatoria nei confronti dei musulmani e che cancellando il fattore religioso dallo Stato, impone un laicismo militante anche agli individui non pubblici ufficiali, creando di fatto un ateismo di Stato paragonabile ad un confessionismo di Stato di stampo religioso.

Non condividendo le conclusioni della legge francese sui simboli religiosi, trovo molto interessante il percorso condotto dal legislatore transalpino. Intraprendendo lo stesso cammino credo che in Italia debba essere affrontata definitivamente la questione della laicità, troppo spesso lasciata in sospeso per opportunismo politico. La questione del secolarismo è ancora aperta, a differenza di quanto avviene in Francia e Germania. Troppe le norme che pongono il cattolicesimo in una posizione di favore rispetto ad altre fedi e filosofie. Laicismo di uno stato non significa, come giustamente è stato sottolineato nelle sentenze citate, ateismo di Stato o indifferenza nei confronti del fattore religioso, ma semplicemente che lo Stato, nel prendere le sue scelte, deve operare sempre per il meglio dell'intera collettività, decidendo "come se Dio non fosse".

<<Perché non possano alcuni mascherare il loro spirito di persecuzione e la loro crudeltà, per nulla cristiana, con una falsa sollecitudine del pubblico bene e del rispetto delle leggi, ed altri cercare nel nome della religione pretesto alla loro vita licenziosa e impunità per i loro delitti – in breve, perché nessuno possa ingannare sé o gli altri con ostentazione di lealtà e di obbedienza al sovrano, o di sincera adorazione verso il Signore – io ritengo sia soprattutto necessario distinguere la competenza dell'autorità civile da quella religiosa e fissare il giusto limite fra stato e chiesa. Finché ciò non sia fatto, non vi sarà mai termine alle controversie, che sempre insorgeranno tra coloro che hanno – o almeno ostentano di avere – a cuore l'interesse delle anime, da una parte, e quelli cui premono le sorti dello stato, dall'altra>>⁷.

⁷ J. LOCKE, *Lettera sulla tolleranza*, La Nuova Italia, Firenze, 1990 .